RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 64

Tirocinio per l'accesso alla professione forense

Il tirocinio assicura la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente decreto, nonche' la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione. Il tirocinio e' finalizzato:

a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;

b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il consiglio dell'ordine, con il Consiglio nazionale forense e con le altre istituzioni forensi, nonche' ai profili etici e deontologici dell'esercizio dell'attivita' professionale;

c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attivita' professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali. I consigli dell'ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio. Presso ciascun consiglio dell'ordine e' tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro e' condizione per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applica l'articolo 28, commi 4 e 10, in quanto compatibile.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-64-tirocinio-per-l-accesso-alla-professione-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it